COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1981

che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di animali delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine originarie della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/124/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2),

considerando che la Comunità ha condotto a termine i negoziati avviati con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia e la Romania per la conclusione con detti paesi di accordi di autolimitazione verso la Comunità di animali vivi delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine ;

considerando che, in attesa della firma di detti accordi, la Commissione ha deciso, con i regolamenti (CEE) n. 3379/80 e (CEE) n. 3380/80 del 23 gennaio 1980 (3), di applicare a titolo transitorio, ai prodotti oggetto dei suddetti accordi, disposizioni analoghe a quelle adottate per le importazioni provenienti dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione ;

considerando che le autorità competenti dei paesi terzi di cui trattasi si sono impegnate per iscritto a ridurre le proprie esportazioni nella Comunità e ad applicare talune misure nei confronti delle loro esportazioni destinate ad alcune zone sensibili della Comunità al fine di tener conto delle correnti commerciali tradizionali ;

considerando che a norma dell'articolo 115 del trattato la Repubblica francese ha presentato alla Commissione una domanda per essere autorizzata ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina e delle carni ovine e caprine fresche, refrigerate e congelate originarie della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito i dati che corredano questa domanda ;

considerando che essa ha verificato in primo luogo se, a motivo delle disparità esistenti nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri, i prodotti di cui alla domanda potessero essere giuridicamente oggetto di misure di sorveglianza a titolo dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE ;

considerando che detto esame ha avuto per oggetto i dati ricevuti relativi alle difficoltà economiche indicate, vale a dire, all'evoluzione di fattori quali la produzione nazionale, le importazioni, il consumo, la quota di mercato detenuta dalla produzione nazionale, dalle importazioni originarie di tutti i paesi terzi e dei paesi terzi chiamati in causa dalla domanda, i prezzi praticati sul mercato interno dai produttori nazionali e dagli importatori ;

considerando che da detto esame risulta che le importazioni che figurano in allegato rischiano di aggravare o di prolungare le difficoltà economiche e che pertanto è opportuno autorizzare la Repubblica fran-

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 27 e 32.

cese a sottoporle ad una sorveglianza intracomunitaria sino al 31 dicembre 1981,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è aurotizzata a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di cui all'allegato, originarie della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania conformemente alla decisione 80/47/CEE e sino al 31 dicembre 1981.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina :
	A. riproduttori di razza pura :
	I. Ovini
	II. Caprini
	B. altri :
	I. Ovini
	II. Caprini
02.01	A. IV. a) Carni delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate :
	1. Carcasse o mezzene
	2. Busto o mezzo busto
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
	4. Coscia intera o mezza coscia
	5. altre :
	aa) Pezzi non disossati
	bb) Pezzi disossati
02.01	A. IV. b) Carni delle specie ovina e caprina, congelate :
	1. Carcasse o mezzene
	2. Busto o mezzo busto
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
	4. Coscia intera o mezza coscia
	5. altre :
	aa) Pezzi non disossati
	bb) Pezzi disossati